

# **TI\_GERICHTE INC.2001.68503 vom 10. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.68503](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.68503)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.68503 du 10 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.68503 del 10 giugno 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

E' accertata la competenza del Procuratore pubblico a presentare l'istanza oggetto della presente decisione. E' pure accertata la tempestività dell'istanza stessa: il termine legale di durata della detenzione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP) non è ancora scaduto.

### **E. 2**

I principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i seguenti: " L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128). " (sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5) Questo giudice deve verificare il ricorrere dei menzionati presupposti, sia pure succintamente ed avendo cura di non creare pregiudizio per il merito, anche in assenza di formale opposizione da parte dell'accusato,

### **E. 3**

Sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato, cui si aggiungono le versioni (ancorché non sempre convergenti) di altre persone coinvolte nella vicenda quali acquirenti e/o rivenditori.

### **E. 4**

Stabilita l'esistenza del primo presupposto essenziale per l'arresto e/o il suo mantenimento, occorre valutare se siano dati anche gli altri (meglio, almeno uno di questi trattandosi di condizioni alternative). In particolare, e per quanto concerne il caso specifico, già il magistrato inquirente ritiene presente unicamente il pericolo di fuga. a) Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (eventualmente da espiare) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1980 585; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). b) L'accusato è cittadino straniero nato e cresciuto all'estero. Tutti i membri della sua famiglia d'origine (genitori, fratelli e sorelle) vivono all'estero. L'attuale moglie e la figlioletta di un anno risiedono in Ticino ma è in corso una procedura di divorzio. L'accusato è padre di due altri due bambini (5 e 3 anni) che risiedono all'estero. Egli è senza attività lavorativa, essendosi licenziato prima dell'arresto (verbali PP 24.01.2002 e 13.05.2002). A \_\_\_\_\_, con risoluzione governativa del 27 febbraio 2002, è stato intimato l'ordine di lasciare il territorio svizzero, ordine che non risulta contestato (cfr. scritto 4.03.2002 Sezione permessi e immigrazione agli atti dell'inc. MP 8616/2001; verbale PS 30.04.2002). Date queste circostanze di fatto (ed in assenza di indicazioni da parte della difesa), appare come verosimile che egli possa avere interesse a sottrarsi al seguito del procedimento, ed al processo, indipendentemente dal fatto che la pena presumibile possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale (G. Piqérez, Procédure pénale Suisse, ZH 2000, nota 117 a no. 2392), fatto che non può certo essere escluso alla luce anche di recenti sentenze in materia di infrazione aggravata alla LFStupefacenti per quantitativi analoghi trafficati da consumatori (per tutte cfr. Assise correzionali di Locarno, 23 maggio 2002, in re Y.). Il pericolo di fuga appare quindi concreto.

## **E. 5**

Resta ancora da verificare se il mantenimento della detenzione, rispettivamente la proroga richiesta (3 mesi) sia rispettosa del principio di proporzionalità, come sostiene il Procuratore pubblico asserendo che la pena presumibile, vista l'entità e la gravità dei reati, sarà sicuramente superiore alla detenzione preventiva sofferta (proroga compresa). La proporzionalità deve essere vagliata considerando l'intera durata del carcere preventivo e non solo l'entità della proroga richiesta, avuto presente anche l'obbligo di cui all'art. 102 cpv. 1 CPP ( cfr. DTF 4.02.1994, 1.P.24/1994 cons. 4 a., citata in Plädoyer 4/94 p.61; sentenze GIAR 20.12.2002 in re F. cons. 5 - inc. 591.2001.2 - e 15.04.2002 in re P. p.2 - inc. 570.2001.3), che il Procuratore pubblico considera rispettato trattandosi d'inchiesta che ha coinvolto più persone (Istanza 23.05.2002 p.2). a) Nell'istanza non vengono precisati i motivi per cui la richiesta di proroga della carcerazione preventiva (nei confronti di \_\_\_\_\_) è quantificata in tre mesi. L'analisi dell'incarto prodotto porta a concludere che si debba ancora procedere unicamente alle formalità di chiusura. b) L'incarto MP 8616/2001 evidenzia che \_\_\_\_\_ ha confermato le sue ammissioni, relative all'acquisto e rivendita di ca. 750 grammi di cocaina (fatte davanti alla polizia già nel verbale del 17.12.2001), il 24 gennaio 2002. L'11 febbraio 2002 egli è stato posto a confronto con le persone da lui indicate quali acquirenti (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e solo

il 13 maggio 2002 con la persona da lui indicata quale fornitore (\_\_\_\_\_detto \_\_\_\_\_). Quali attività istruttorie siano state svolte negli oltre tre mesi intercorsi tra i primi e l'ultimo confronto non è rilevabile dall'incarto del Ministero pubblico, né dall'istanza che si limita ad indicare "difficoltà connaturate ad un procedimento di questo tipo (pluralità d'accusati, concatenazione d'inchieste, ecc.)" (Istanza 23 maggio 2002, p.2).

c) Occorre, per chiarire questa circostanza, far riferimento al "Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 3 giugno 2002" (in seguito: Rapporto), acquisito agli atti dal MP (e immediatamente prodotto a questo giudice) pendente l'istanza. Il rapporto fa stato di un'inchiesta condotta nei confronti di sette persone. Prima facie il collegamento tra queste persone appare essere quello che c'è tra acquirente e venditore, pur se relativo a più operazioni di vendita, rispettivamente d'acquisto. A livello di Ministero pubblico, ad oggi e per quanto concerne \_\_\_\_\_, non risultano congiunzioni con le inchieste avviate nei confronti delle altre sei persone menzionate nel Rapporto, neppure con quelle arrestate prima di lui. Dal Rapporto emerge, inoltre, che \_\_\_\_\_ ha avuto contatti solo con quattro delle sette persone menzionate nel rapporto. Queste persone sono state arrestate rispettivamente il 10.11.2001, 20.12.2001, 28.01.2002 e 18.03.2002. L'ultimo arresto è quello relativo alla persona che \_\_\_\_\_ indica quale suo fornitore praticamente esclusivo (\_\_\_\_\_ ) e con il quale egli è stato posto a confronto il 22.04.2002 davanti alla polizia (all. 93 del Rapporto) ed il 13 maggio 2002 davanti al PP. Tutti gli altri indagati menzionati nel Rapporto sono stati, nel frattempo, rilasciati. Sempre in base al Rapporto, dopo l'11 febbraio 2002 non risultano atti d'inchiesta di una certa rilevanza (per i fatti ammessi o per ulteriori ipotesi fondate) relativi alla posizione di \_\_\_\_\_. Tre delle quattro persone che hanno avuto contatti con lui (arrestate prima di quella data), o non sono più state interrogate (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) o lo sono state su questioni che non lo coinvolgevano (\_\_\_\_\_ il 7, rispettivamente il 25 marzo 2002). Solamente la persona da lui indicata quale fornitore (\_\_\_\_\_), arrestato il 18.03.2002, è stato oggetto di quattro interrogatori di polizia (tre dei quali concentrati nei primi sette giorni dall'arresto ed il quarto il 10.05.2002) nei quali ha sempre negato il suo coinvolgimento in operazioni di vendita di stupefacenti. Le imputazioni, indicate nel cappello del Rapporto, a carico di \_\_\_\_\_, corrispondono ai fatti da lui ammessi nel verbale del 17.12.2001 e confermati davanti al PP il 24.01.2002. Non risultano atti d'inchiesta di altro tipo (contestazione di tabulati telefonici, accertamento sui contatti telefonici, perquisizioni bancarie, ecc.).

d) Alla luce di quanto sopra non si comprende quali ragioni istruttorie o d'indagine abbiano giustificato di attendere il 20.04.2002, rispettivamente il 13 maggio 2002, per effettuare il confronto tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (che, tra l'altro, sembra servire più agli accertamenti nei confronti di chi nega e non ha prodotto ulteriori elementi di verifica delle affermazioni di \_\_\_\_\_) rispettivamente quali altre finalità d'indagine avesse tale "attesa". Risulta, perciò, evidente che effettuando più celermente quest'atto istruttorio, l'inchiesta nei confronti di \_\_\_\_\_ avrebbe potuto essere conclusa già da tempo; analogamente sarebbe cessata la detenzione preventiva, eventualmente per "accelerazione" del giudizio di merito. Il principio di celerità di cui all'art. 102 CPP (nonché 5 cifra 3 CEDU) non è stato rispettato (cfr. DTF 4.02.94 già citato).

## **E. 6**

La conseguenza di tutto quanto rilevato ed espresso nel considerando precedente (anche nel poco comprensibile silenzio della difesa) è che la concessione di una proroga, anche minima, costituirebbe (ulteriore) violazione del principio di proporzionalità (si veda per analogia sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L. cons. 3 e 6). Non risultando presenti

motivi preponderanti di ordine pubblico (anche il suo fornitore è stato posto in libertà provvisoria), l'istanza di proroga non può essere accolta. P.Q.M Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102, 103, 284 CPP, 29 CF, decide: 1. L'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è respinta. 1.1 \_\_\_\_\_ Di conseguenza, \_\_\_\_\_ sarà scarcerato e posto in libertà provvisoria al più tardi entro le 24.00 del 12 giugno 2002. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso entro 10 giorni dall'intimazione alla Camera dei Ricorsi penali, Lugano. 4. Intimazione - Procuratore Pubblico \_\_\_\_\_, sede (con l'incarto di ritorno); - Avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato; - Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.